



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE PENALE

N° 110/08 10 r. g. Corte di Appello

P.G. per comunicazione.


All'Ufficio delle Entrate per la registrazione.

Si notifici a:

1. GALA Raffaele Michele n. 1914/69 ad Aquilone (AV)
ed elett. Teodoro do. Av. Giuseppe Saccone
2. Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato - Napoli
3. nonché al difensore di fiducia avv. Giuseppe SACCONI
con studio in Avellino - Via Moccia, 30 Torre di Vignonele

Napoli, 28/10/10

N. 110/2008 R.G. Ing. Det.



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

VIII sezione penale

Riparazione per l'ingiusta detenzione

COPIA

ORDINANZA

La Corte di Appello di Napoli, ottava sezione penale, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

dott. Luigi Bello	Presidente
dott. Matteo Claudio Zarrella	Consigliere
dott. Angelo Di Salvo	Consigliere rel.

vista la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione presentata in data 28.6.2005 da **GALA Raffaele Michele**, nato ad Aquilonia (AV) il 19.4.1962, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Saccone, con studio in Avellino alla via Tagliamento n. 97, con la quale viene richiesto il pagamento di un indennizzo nella misura di euro 516.456,90 oltre interessi, ritenuta equa per la custodia cautelare agli aa.dd. patita dall' 8.1.1994 al 19.1.1994;

sentite all'udienza camerale dell'8 aprile 2010, in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, le conclusioni delle parti presenti ed a scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale odierna.

OSSERVA

Con ordinanza in data 15.12.2005 (dep. 31.12.2005) questa Corte, *in prime cure*, rigettava la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione patita da **GALA Raffaele Michele**, nato ad Aquilonia (AV) il 19.4.1962, nell'ambito del procedimento penale a suo carico per i delitti di cui agli artt. 110, 323, 328, 479 c.p., poi definito con sentenza di assoluzione per insussistenza dei fatti, in data 28.3.2003, passata in giudicato il 28.6.2003.

Questa Corte poneva a fondamento del rigetto della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione patita dal **GALA Raffaele Michele**, la «leggerezza e/o negligenza» che qualificava «grave», «in considerazione della carica di sindaco, nonché delle ulteriori cariche pubbliche conferite all'istante, del titolo di studio posseduto e dell'attività professionale svolta da privato, nonché dell'importanza e delicatezza della materia trattata nella delibera incriminata e degli interessi pubblici e privati su cui essa avrebbe inciso» (cfr.

ordinanza di *prime cure*).

La Corte Suprema di Cassazione – IV sezione penale, in accoglimento del ricorso proposto dal **GALA**, con sentenza resa all'udienza camerale del 27.3.2008 (dep. 16.4.2008) annullava l'ordinanza di questa Corte, con rinvio per un nuovo giudizio.

In particolare, la Corte Suprema statuiva che *«la Corte territoriale si è limitata ad affermazioni assertive, circa la condotta del Gala ritenuta ostativa alla riparazione, senza indicare elementi fattuali concreti e specifici che avrebbero indotto l'Autorità ad intervenire con provvedimento di rigore, ed avrebbero, quindi, avuto un ruolo sinergico rispetto all'evento detenzione: onere della Corte distrettuale sarebbe stato quello di individuare ed indicare quali significative connotazioni del comportamento del Gala avevano avuto valenza tale da far sì che la condotta del medesimo si ponesse in rapporto di causa ad effetto rispetto alla detenzione, a nulla rilevando una mera "leggerezza e/o negligenza" riconducibile soltanto alla carica di sindaco o ad altre cariche, o addirittura al titolo di studio posseduto: la Corte distrettuale avrebbe dovuto, cioè, non solo individuare gli atti o i comportamenti attraverso i quali si sarebbe manifestata in concreto siffatta "leggerezza e/o negligenza", ma avrebbe poi dovuto anche dare adeguatamente conto della ritenuta sussistenza di un rapporto sinergico tra la condotta del GALA e l'evento detenzione»* (cfr. sentenza Corte di Cassazione pagg. 2-3)

All'odierna udienza camerale il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto della domanda ed il difensore dell'istante si è riportato alle conclusioni già depositate in atti.

In applicazione del principio di diritto sancito dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte Suprema di Cassazione, ritiene questa Corte che, nella fattispecie, debba escludersi che il **GALA** abbia concorso o dato causa, con dolo o colpa grave, alla ingiusta detenzione patita.

Ed invero, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., il dolo o la colpa "grave" (connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza) sono cause ostative al riconoscimento dell'equo indennizzo solo quando costituiscano comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso" a dare causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà.

Pertanto è ineludibile l'accertamento del rapporto eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale, al fine di escludere la sussistenza del diritto all'indennità.

Tale valutazione deve essere effettuata sulla base di dati certi e la valutazione del giudice della riparazione deve svolgersi su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale.

Infatti, mentre il giudice del processo penale deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato, il giudice della riparazione non deve valutare se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma soltanto se esse si posero come

fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione".

Nella fattispecie in esame **GALA Raffaele Michele**, sin nell'immediatezza, in sede di interrogatorio reso nell'udienza di convalida dell'arresto, protestò la propria innocenza, chiarendo, quanto alle imputazioni, la propria estraneità, tenendo anche un atteggiamento di limpida collaborazione con gli inquirenti tendente all'accertamento della verità, del quale danno atto sia l'ordinanza che le informative di p.g. in atti, nonché l'ordinanza di revoca della misura cautelare.

La sentenza di assoluzione, in particolare, ha accertato l'insussistenza dei fatti attribuiti al GALA, per insussistenza degli elementi psicologico e materiale dei fatti ascrittigli, alcuni ritenuti insussistenti ed altri non costituenti reato, finendo con l'accertare irrevocabilmente quanto aveva sostenuto il Gala, nell'immediatezza dell'arresto, con la protesta di innocenza.

Tanto premesso, deve concludersi che l'istante non ha dato causa, né concorso a dare causa alla vicenda che ne determinò l'ingiusta detenzione.

In ordine alla quantificazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione, va ricordato che essa si deve fondare su una valutazione equitativa che tenga conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'art. 643 comma 1 c.p.p., che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore "dinamico" attribuito dall'ordinamento costituzionale, alla libertà personale, che impone una valutazione equitativamente differenziata, caso per caso, degli effetti dell'ingiusta detenzione (Cass. S.U. n° 1 del 31.5.1995, Castellani, RV 201035).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio che il parametro matematico al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 comma 2 c.p.p. (€ 516.456,90), e il termine massimo della custodia cautelare, di cui all'art. 304, espresso in giorni (6 anni = giorni 2.190), moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita.

Pertanto, il rapporto tra il tetto massimo normativamente stabilito dell'indennizzo ed il termine massimo di custodia cautelare produce aritmeticamente la cifra giornaliera di € 235,82.

Ritiene questa Corte che nell'ipotesi di arresti domiciliari, condizione certamente molto meno affittiva della detenzione inframuraria per ragioni molteplici ed ovvie (tra le quali la maggiore comodità del proprio domicilio, la vicinanza dei familiari, la gestione autonoma degli orari dei pasti, del sonno, della privacy, ecc.) il parametro matematico possa essere ridotto della metà (€ 235,82 : 2 = 117,91).

Nel caso di specie, l'istante ha subito detenzione agli arresti domiciliari dall'8.1.1994 al 19.1.1994, per una durata complessiva di giorni 12.

L'importo derivante dal mero calcolo cd. "aritmetico" è pari ad euro 1.414,92 (€ 117,91 x 12 gg.= euro 1.414,92).

Il calcolo, com'è noto, va effettuato tenendo conto dell'innalzamento del limite massimo dell'indennizzo da cento milioni a un miliardo disposto dall'art. 15 legge n. 479 del 1999, che si applica, per la sua natura sostanziale e non processuale, anche alla fattispecie in esame, come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte Suprema: ***"in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la disposizione di cui all'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la quale, sostituendo il comma secondo dell'art. 315 cod. proc. pen., ha elevato ad un miliardo di lire l'entità massima della somma liquidabile, è applicabile in tutte le ipotesi in cui l'ammontare dell'indennizzo venga determinato in una data posteriore a quella di entrata in vigore della riforma, e ciò anche quando, per evenienza procedurali, la liquidazione sia disposta in un momento cronologicamente distinto e successivo a quello dell'accertamento dell'"an debeatur", atteso che soltanto con la precisazione del "quantum" il rapporto fra le parti può considerarsi perfezionato per il prodursi di quell'effetto giuridico tipico dell'azione proposta. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di rinvio che, investito della sola questione relativa al "quantum debeatur" aveva liquidato l'indennizzo tenendo conto del nuovo limite massimo fissato dalla legge n. 479 del 1999, entrata in vigore nelle more del giudizio di rinvio e dunque in un momento successivo all'accertamento del diritto alla riparazione)*** (Cass. Pen., SS.UU., n. 24287, ud. 9.5.2001, dep. 14.6.2001, Caridi, rv. 218974; in senso conf.: Cass. Pen., Sez. 4, n. 6979 CC. 15.1.2001, dep. 21.2.2001, Russo, rv. 218036; Cass. Pen., Sez. 4, n. 2619, CC. 28.4.2000, dep. 26.9.2000, Furriolo, rv. 216934).

Quanto alle ulteriori conseguenze personali e familiari dell'istante, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che, nell'esplicazione del suo potere discrezionale, il giudice deve tener conto delle diverse "voci di danno" elencate dall'art. 643 c.p.p., e non soltanto della durata della detenzione, con la eventuale possibilità di procedere anche ad una ideale divisione del "fondo" disponibile in più parti, così da soddisfare, nel conteggio conclusivo, le diverse "voci di danno" (Cass. S.U. sent. 24287 del 14/6/2001, Caridi, rv. 218975).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. IV 6/12/2005, depositata il 17/2/2006) ha ulteriormente specificato che il parametro cd. "matematico" non è vincolante in assoluto, ma costituisce il criterio base della valutazione del giudice della riparazione, il quale potrà derogarvi in senso ampliativo (purché nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a condizione però che, in entrambi i casi, fornisca congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento (conseguenze personali e familiari, condizioni socio economiche del soggetto, ecc.).

Ed è proprio la fattispecie di deroga "in senso ampliativo" al parametro "aritmetico" che si attaglia al caso portato all'esame di questa Corte di Appello, non essendo seriamente contestabile che il Gala, all'epoca dei fatti Sindaco del

Comune di Aquilonia e, in rappresentanza del Comune di Aquilonia, componente del Consiglio Generale della Comunità Montana "Alta Irpinia", nonché componente della Commissione consiliare permanente "Assetto del territorio e turismo", abbia patito danni particolarmente intensi, con pregiudizio all'immagine ed alla reputazione personale e professionale, di ordine morale, nonché reddituale.

Infatti, come diligentemente documentato dalla Difesa dell'istante, il GALA -subito dopo l'esecuzione della misura cautelare che diede causa alla ingiusta detenzione- con decreto del Prefetto di Avellino n. 149/13-12/Gab. del 12.1.1994 fu rimosso dalle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale; nella motivazione di tale decreto si legge che *"l'attuale situazione processuale del Rag. Raffaele Michele Gala .. contrasta con le esigenze di decoro, dignità e prestigio connesse con le cariche elettive e potrebbe determinare concreti pericoli di grave turbamento dell'ordine pubblico"* (cfr. doc. 5 allegato all'istanza).

Inoltre, con decreto in data 1.2.1994 del Ministro dell'Interno il GALA fu rimosso dalle cariche ricoperte nel Comune di Aquilonia; nella motivazione del citato decreto di legge che *"la posizione processuale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche, cui i medesimi amministratori sono preposti e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte"* ed ancora che *"la permanenza del sig. Gala nelle citate cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico"* (cfr. doc. 6 allegato all'istanza).

Ed ancora, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare che diede luogo alla ingiusta detenzione patita, il Gala decadde anche dalla carica di Presidente della Commissione comunale, ex art. 14 L. n. 289/1981 (cfr. doc. 7 allegato all'istanza).

Ed ancora, a seguito della ordinanza di custodia cautelare che diede luogo alla ingiusta detenzione patita, il Gala decadde anche dalla carica di Componente del Consiglio Generale della Comunità Montana "Alta Irpinia" (cfr. doc. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 allegati all'istanza), nonché di componente della Commissione consiliare permanente Assetto del territorio e turismo, che ricopriva in rappresentanza del Comune di Aquilonia (cfr. doc. 8 allegato all'istanza).

La Difesa ha, altresì, dimostrato lo *strepitus* derivato dalla pubblicizzazione che fu data sulla stampa dell'arresto del Gala (cfr. doc. 19 allegato all'istanza), nonché le conseguenze patrimoniali derivate al Gala, a seguito della ingiusta detenzione patita, sia agli emolumenti di pubblico amministratore, sia alle sue attività professionali di consulente fiscale e tributario (cfr. doc. 20 allegato all'istanza), nonché di sub-agente assicurativo della SAI Assicurazioni (cfr. doc. 24 allegato all'istanza).

In definitiva, la Difesa ha richiesto di considerare, nella determinazione dell'equa riparazione (richiesta nella misura massima prevista dall'art.

315/secondo comma c.p.p.), il pregiudizio all'immagine ed alla reputazione personale e professionale dell'istante, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, alla riservatezza, il pregiudizio di ordine morale, all'integrità psico-fisica, nonché il pregiudizio derivato al reddito dell'istante.

Pertanto, nella peculiare fattispecie in esame, tenuto complessivamente conto di tutte i documentati elementi di fatto suindicati, del pregiudizio morale patito dall'istante per le espressioni disonorevoli contenute nel decreto prefettizio e nel decreto del Ministro dell'Interno, del pregiudizio, anche patrimoniale, patito dal Gala per la rimozione da tutte le cariche pubbliche ricoperte, del pregiudizio per lo *strepitus*, del pregiudizio per le conseguenze patrimoniali arrecate alle sue attività professionali, alla vita di relazione in un piccolo centro, in cui tali conseguenze dannose vengono amplificate, nonché del pregiudizio all'immagine ed alla reputazione personale e professionale dell'istante, del danno esistenziale, del danno alla riservatezza, del pregiudizio di ordine morale e del pregiudizio all'integrità psico-fisica, reputa questa Corte di Appello di potere complessivamente quantificare, in via equitativa, i danni per le conseguenze personali e familiari scaturite dalla ingiusta detenzione, in **euro 20.000,00** (ventimila//00), dovendosi -peraltro- escludere l'analitico risarcimento delle "voci di danno" nelle eccessive misure richieste dall'istante, essendo la riparazione per l'ingiusta detenzione un istituto che corrisponde ad un dovere di solidarietà sociale, che non va confuso con il risarcimento da fatto illecito (v., tra le tante, Cass. Pen., IV sez., n. 43978, Cc. 5.11.2009).

L'importo della riparazione per l'ingiusta detenzione va, pertanto, complessivamente determinato in **euro 21.414,92** (euro 1.414,92 quale riparazione per il calcolo "aritmetico" + euro 20.000, per la riparazione delle ulteriori conseguenze personali e familiari scaturite dalla ingiusta detenzione).

In tali sensi viene accolta la domanda di equa riparazione.

Nulla va liquidato a titolo di spese ed onorari per il presente giudizio di rinvio, poiché l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze non si è costituita e non ha contestato la pretesa risarcitoria, onde il procedimento è rimasto nell'ambito della volontaria giurisdizione e non può applicarsi nei confronti dello Stato il disposto di cui all'art. 91 c.p.c.


P. Q. M.

Visti gli artt. 314-315, 627, 3° co. c.p.p.,
giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, liquida in favore di **GALA Raffaele Michele**, nato ad Aquilonia (AV) il 19.4.1962, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Saccone, con studio in Avellino alla via Tagliamento n. 97, la somma complessiva di **euro 21.414,92** (ventunomilaquattrocentoquattordici//92), a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione patita dall'8.1.1994 al 19.1.1994. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2010.

IL CONSIGLIERE estensore

(dott. Angelo Di Salvo)



IL PRESIDENTE

(dott. Luigi Bello)



